NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 42

Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Versione in vigore dal 14 maggio 2006, non più in vigore dal 31 luglio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Capo	IX — Incarichi semidirettivi e direttivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-160-2006/art-42-magistrati-ai-quali-e-stato-prolungato-o-ripristinato-il-rapporto-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it